

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

della: s.r.l. Teleregione (c.f.: 00783580723), in persona del suo amministratore unico, nonché legale rappresentante pro tempore: Dottor Domenico Francesco Stefano Pagazzo (c.f.: PGZDNC62A01L049I), con sede in Barletta (BT), Via Trani n. 89/91, rappresentata, assistita e difesa dall'Avvocato Gianluca Barneschi del Foro di Roma (c.f.: BRNGLC60A12H501N) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, in Roma, alla Via Panama n. 77, come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto ex artt. 83, comma III°, c.p.c. e 8 D.P.C.M. 40/2016 (le comunicazioni processuali possono essere inviate a mezzo fac-simile all'utenza 068841417, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: gianlucabarneschi@ordineavvocatiroma.org)

contro:

Ministero dello Sviluppo Economico (c.f.: 80230390587 - amministrazione resistente)

nonché nei confronti di:

s.r.l. Canale 7

(c.f.: 03815570720 soggetto controinteressato)

per l'annullamento, finalizzato al riesame del seguente atto:

Decreto direttoriale 9 aprile 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi - prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0024080.09-04-2019, a firma del Direttore Generale, pubblicata esclusivamente attraverso pagina web e mai diversamente comunicata alla ricorrente, costituente approvazione della graduatoria definitiva delle domande delle emittenti televisive a carattere commerciale ammesse ai contributi ex art. 5, commi III e IV, D.P.R. 146/2017, stabiliti dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'anno 2017, nonché del relativo elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, riportato negli allegati A e B allo stesso decreto, nei limiti dell'interesse e nelle parti rilevanti laddove non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio dovutole, con conseguente decurtazione della somma attribuita;

nonché per il riconoscimento:

in favore della ricorrente stessa del suo conseguente diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l'ottenimento dei contributi ex art. 5, commi III e IV, D.P.R. 146/2017

e, conseguentemente, per l'attribuzione:

alla società ricorrente, per effetto della corretta attribuzione del punteggio relativo, del

dovuto punteggio relativamente alla graduatoria per i contributi ex art. 5, commi III e IV, D.P.R. 146/2017, stabiliti dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive locali per l'annualità 2017.

nonché per l'annullamento delle previsioni

dell'art. 6, comma I, punto c, D.P.R. 146/2017 e dell'appendice sui criteri applicativi di valutazione dello stesso articolo 6, nei limiti dell'interesse e nelle parti nelle quali:

indica nella s.r.l. Auditel l'unico soggetto attestatore degli ascolti rilevati dei programmi dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

stabilisce nel 30% a regime e nel 17% per gli anni 2016 e 2017 le aliquote per il punteggio per gli ascolti dei programmi dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

stabilisce che i dati di ascolto *“saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel”* e che *“Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero”*;

Il presente ricorso si rivolge anche contro ogni altro atto, parere, nota, provvedimento, preparatorio e-o presupposto e-o connesso e-o presupposto e-o consequenziale, anche se non conosciuto.

I FATTI

La società odierna ricorrente, è titolare dell'emittente, denominata “Teleregione Color”, legittimamente esercitante l'attività di radiodiffusione televisiva circolare in ambito locale da un quarantennio e di fornitura di servizi di media audiovisivi, costituendo una delle più importanti realtà informative della regione Puglia.

La ricorrente ha presentato domanda di ammissione alle risorse stabilite dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'annualità 2017; la domanda, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla lex specialis del bando, è stata redatta su apposito modello-guida ex lege pubblicato, dichiarando rigorosamente la situazione in essere.

L'istanza è stata formalizzata in conformità a quanto effettuato in precedenza, con pieno riconoscimento di tutti i benefici richiesti.

Sorprendentemente, la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20 dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, evidenziava, per la prima volta illegittima decurtazione del punteggio spettante alla ricorrente.

L'odierna ricorrente si attivava conseguentemente e, dopo verifiche e ripetuti e non semplici contatti con gli uffici preposti, evidenziava all'amministrazione resistente l'illegittimità della decurtazione attuata, formalizzando reclamo attraverso l'apposita piattaforma telematica, avente il seguente letterale contenuto:

“In relazione alla graduatoria provvisoria dei contributi da assegnate alle TV LOCALI COMMERCIALI per l’anno 2017, approvata con Atto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione V - Emittenza radiotelevisiva, in data 20/12/2018, si osserva quanto segue:

la società istante, pur trasmettendo esclusivamente nelle regioni rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea (Puglia e Basilicata), non è stata riconosciuta la maggiorazione di cui all’art. 6 comma 4 del D.P.R. 146/2017, così come era stato già riconosciuto nella graduatoria anno 2016.

A tal uopo, si rammenta che la società istante rispondendo ad una Vs. nota interlocutoria del 31/10/2018, aveva già precisato che, l’autorizzazione di FSMA con relativo LCN per la “REGIONE MOLISE” ottenuta in data 03/05/2012, prot. DGSCER/DIV.III/37785, non era stata mai attivata. La stessa ai sensi di quanto prescritto all’ART.1 comma 4) della Determina di assegnazione, non essendo mai stata attivata, era stata da noi ritenuta revocata. Inoltre, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio, in data 06/11/2018, la società istante ha inviato, ora per allora, formale comunicazione di rinuncia all’autorizzazione prot. N. DGSCER/DIV.III/37785, in quanto la stessa non era stata mai attivata ed utilizzata.

In ragione di quanto precede, la società istante

CHIEDE

-che codesto spett.le Ministero voglia, anche in via di autotutela amministrativa, riconoscere alla Teleregione srl anche il punteggio relativo alla maggiorazione di cui all’art. 6 comma 4 del D.P.R. 146/2017; all’esito del riconoscimento del nuovo punteggio, si proceda ad emendare e correggere le graduatorie in parola e infine si proceda, alla rideterminazione del contributo complessivo spettante all’istante per l’anno 2017, con ogni determinazione successiva e conseguenza di Legge”.

In riscontro a ciò, giungeva la seguente replica da parte dell’amministrazione resistente:

“In relazione al reclamo presentato da codesta Società il 24/1/2019 (acquisito al prot. n. 5163) si comunica che lo stesso non è accoglibile in quanto in sede di domanda, presentata in data 31/1/2018, la Società ha dichiarato di essere autorizzata ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia mentre risulta essere titolare, come si evince dalla documentazione inviata dalla stessa Società in data 7/11/2018, anche per la regione Molise. L’istanza di rinuncia a tale autorizzazione, per poter essere accolta, avrebbe dovuto essere allegata alla domanda di contributo. Quantomeno la dichiarazione resa in sede di domanda circa il possesso delle autorizzazioni ad operare in talune regioni avrebbe dovuto essere rettificata in un momento immediatamente successivo, pena, tra l’altro, la sussistenza di profili di dichiarazioni non veritiere”.

Sulla base dell’opinamento dell’amministrazione resistente le autorizzazioni per

l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per le regioni Molise e Abruzzo, seppur mai attivate, erano da considerarsi ancora valide e non decadute.

Con decreto direttoriale del 9 aprile 2019, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del M.I.S.E. in data 10 aprile 2019 al numero 109, sono state approvate le graduatorie definitive e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare per l'annualità 2017.

Conseguentemente la graduatoria definitiva, che con il presente atto si sottopone allo scrutinio di codesto Giudice, confermava la petizione di principio dell'amministrazione resistente, basata su analisi tratteggiata e formalistica della fattispecie.

Di fatto, l'esclusione del dovuto punteggio ha illegittimamente spogliato la ricorrente dal dovuto punteggio e, fondamentalmente, dal percepimento di somma corrispondente al 15% dell'importo determinato dalla graduatoria definitiva.

Sicché, la determinazione oggetto di ricorso ha illegittimamente privato la ricorrente del doveroso percepimento di somma rilevante ed essenziale, mettendo in seria difficoltà economica la stessa, a causa dei riflessi aziendali e occupazionali, vista anche la difficilissima contingenza nazionale del settore.

Infatti, la ricorrente, attraverso il riconoscimento del punteggio corretto, visti anche gli scarsissimi scarti rispetto ai punteggi precedenti, riacquisirebbe posizioni in graduatoria coerenti con le precedenti (e, più che altro, con il proprio status ed i propri titoli), con sensibile incremento della quota di contributo spettante. Di fatto la surreale, prima che illegittima determinazione oggetto di ricorso ha illegittimamente privato la ricorrente del doveroso incremento dei propri punteggi e del percepimento di somma rilevante ed essenziale.

Se l'amministrazione avesse operato legittimamente, in nessun caso la ricorrente avrebbe potuto subire la decurtazione del punteggio, data l'insussistenza di profili ostativi.

Non solo.

Dall'analisi degli eventi normativi rilevanti per la fattispecie emerge sconcertante profilo sopravvenuto.

Sempre, il D.P.R. 146/2017, all'art. 6 (Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi), ai fini della determinazione dei contributi stessi, evidenzia quale criterio (alla lettera c): *“con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato **sui dati del biennio precedente** e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinseso nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si*

tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017 (enfasi grafica apposta da chi scrive).

La norma, di cui sopra, la cui ricaduta concreta sulla graduatoria non era determinabile ex-ante, ha di fatto penalizzato pesantemente la ricorrente, non rilevata nel biennio precedente alla graduatoria anno 2017, determinando collocazione nella seconda fascia della graduatoria (i.e.: oltre le prime cento).

Il principio di valutazione introdotto ex art. 6, lettera c), D.P.R. 146/2017, appare già discriminatorio ex se, ma risulta giuridicamente abnorme quanto alla sua retroattività.

Infatti, le aziende televisive hanno appreso che uno dei criteri di valutazione sarebbe stato quello degli indici di ascolto, solo nell'agosto 2017 e non certo ammissibile applicazione retroattiva.

Sicché, a questo punto, preso atto dei sorprendenti eventi riassunti, la ricorrente non può che invocare lo scrutinio di codesto Giudice, dato che il contenuto assertivo e deduttivo degli atti oggetto di ricorso evidenzia, sintomaticamente, le rilevanti ed incidenti illegittimità, conseguenti alle violazioni di legge e agli eccessi di potere, esplicitati nei seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 4, D.P.R. 146/2017 PER ISTRUTTORIA APPARENTE E CARENTE

E' evidente come l'istruttoria non sia stata adeguata, con le incidenti conseguenze evidenziate, data la formalizzazione di erronei profili asseritamente ostativi, che hanno determinato punteggio largamente in difetto.

Ciò ha costituito le violazioni delle norme sopra evidenziate che davvero non prevedono né legittimano quanto, viceversa, concretizzatosi.

Sicché, in conseguenza della erronea ed illegittima determinazione, alla ricorrente stessa è stato negato quanto dovuto, avente carattere essenziale per la prosecuzione della propria attività.

In merito a ciò non paiono davvero necessarie ulteriori illustrazioni.

E dunque, attraverso gli atti che si sottopongono allo scrutinio di codesto Giudice non sono stati attribuiti i punteggi esatti alla ricorrente, con conseguente mancata erogazione di rilevante somma, essenziale per la prosecuzione dell'attività sociale.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI I E II E 6, L. 241/1990 - MOTIVAZIONE APPARENTE, PERPLESSA ED INIDONEA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA I

Pare che gli atti che si sottopongono allo scrutinio di codesto Giudice evidenzino relevantissimi profili d'illegittimità, anche in relazione alla normativa sul giusto procedimento.

Infatti, quanto oggetto di ricorso risulta autoreferenziale e non assistito da supporto

normativo ad hoc, non consentendo di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento di quanto dovuto alla ricorrente.

Sicché, in primis, quanto costituitosi non pare essersi articolato in ossequio a criteri di economicità, efficacia ed imparzialità. Inoltre, contravvenendosi anche al generale, ma rilevante e preciso precetto ex art. 1, comma II, L. 241/1990 (oltreché a quelli della normativa di settore già richiamati), nel caso di specie sono stati costituiti presupposti non certo potenziali per aggravare l'azione della P.A. coinvolta ed anche l'attività della ricorrente, incrementando il contenzioso a causa delle evidenti e rilevanti mende degli atti oggetto di ricorso.

Quanto costituitosi risulta gravemente errato ed illegittimo, posto che, in ogni caso, il fine d'ufficio avrebbe dovuto essere, antitetico. Si è proceduto, invece, per petizioni di principio, con raggiungimento di scopo diverso da quello stabilito dalla legge, deviando dai fini di natura pubblica. Insomma: esattamente il contrario di quanto il Legislatore ha prescritto.

Dal contenuto degli atti impugnati, non è dato evincere, sulla base di quale logica amministrativa e-o di quali approfondimenti istruttori, siano state decise le inedite determinazioni formalizzate.

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione della delibera, sono, effettivamente, oscuri.

Risultano ignote, infatti, le argomentazioni fattuali ed i ragionamenti giuridici, posti alla base delle determinazioni. A tale riguardo, rileviamo che, indipendentemente dagli oneri motivazionali, si imponga alla P.A., sempre e comunque, l'obbligo di procedere con determinazioni normative che evidenzino con chiarezza non solo i caratteri di stretta legittimità formale dell'attività svolta, ma anche i presupposti concreti dai quali muove l'iniziativa della pubblica autorità, con conseguente verifica, caso per caso, dei costi-benefici dell'intervento. Viceversa, nel caso di specie non emergono tracce rilevanti dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la formalizzazione delle peculiari determinazioni, in relazione a specifiche esigenze: ossia gli elementi e i dati di fatto che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione della determina, con le relative argomentazioni e conseguente verifica dei costi-benefici dell'intervento.

Se l'amministrazione resistente si fosse attenuta alle prescrizioni del bando, in nessun caso la ricorrente avrebbe potuto subire la decurtazione concretizzata.

Tutto ciò viola, evidentemente, l'art. 3, della L. 241/1990, che sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, prescrivendo che la motivazione debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'atto, in relazione alle risultanze istruttorie. Per "presupposti di fatto" si intendono i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso; le "ragioni giuridiche", costituenti

il nucleo della motivazione, sono, invece, le argomentazioni ed i ragionamenti giuridici posti alla base del provvedimento medesimo.

Ebbene, da quanto emerge negli atti impugnati, ciò non si è concretizzato, con conseguente costituzione di violazione anche dell'art. 3, comma I, L. 241/1990.

Infatti, non è dato comprendere dagli atti oggetto di ricorso quali siano i rilevanti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la formalizzazione delle peculiari determinazioni formalizzate, *in relazione alle specifiche risultanze istruttorie*: ossia gli elementi e i dati di fatto che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dello stesso, con le relative argomentazioni e conseguente verifica, caso per caso, dei costi-benefici dell'intervento, ai fini dell'adozione dello stesso (in tal senso: Cerulli-Irelli, "Corso di diritto amministrativo", p. 506).

Nel caso di specie, le violazioni degli oneri motivazionali attestano come l'istruttoria sia stata virtuale, in quanto l'amministrazione resistente si è limitata a fornire inedite valutazioni, prive di avalli normativi e appaganti motivazioni.

Viceversa, in considerazione delle dinamiche procedurali ed operative, i profili motivazionali avrebbero dovuto essere quanto mai specifici e rafforzati, quale conseguenza di ponderata analisi degli elementi istruttori, ostativa a qualsiasi censura: così, si è giunti a determinazioni illegittime, declinate attraverso affermazioni del tutto generiche, senza esplicitazione di alcun criterio ermeneutico ed esegetico giustificante quanto formalizzato.

Si è dunque proceduto tralaticciamente, mostrando, per di più, con estrema albagia, di voler ignorare le specifiche obiezioni articolate dall'odierna ricorrente.

Sono stati, dunque, travolti gli oneri motivazionali, in ossequio ai quali sussiste necessità di costante indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che hanno determinato la concreta determinazione assunta, in stretta relazione con le risultanze istruttorie. Si è ignorato che anche nel caso di specie la motivazione avrebbe dovuto indicare gli elementi di valutazione e giudizio, posti a fondamento della determinazione assunta, alla luce del vincolo del fine.

L'ufficio procedente, avrebbe dovuto, vista la volontà di negare quanto invocato dalla ricorrente, indicare in maniera esauriente ed argomentata le ragioni della inedita determinazione.

Nel caso di specie, dunque, l'obbligo motivazionale (attraverso il quale, il Legislatore, ha imposto valutazione rafforzata dell'interesse pubblico), non è stato adeguatamente ottemperato, risultando la motivazione non suffragata da elementi determinati, certi ed attuali. Né evidentemente risulteranno ammissibili, in sede di controdeduzioni nel presente ricorso, integrazioni postume (sul punto C.d.S., sent.: 5857/2014).

Il contraddittorio procedimentale è stato, dunque, *virtuale*.

Se il procedimento fosse stato legittimamente articolato attraverso effettivo

contraddittorio delle parti sicuramente le corrive determinazioni oggetto del presente ricorso, non sarebbero venute alla luce. Nel caso di specie, l'intera vicenda si è snodata attraverso gestione del procedimento totalmente elusivo del doveroso contraddittorio, conseguentemente sfociando in determinazioni inevitabilmente illegittime e dannose.

In effetti, nel caso di specie, le violazioni degli oneri motivazionali attestano come anche l'istruttoria sia stata virtuale e le determinazioni dell'amministrazione controparte abbiano costituito inedita situazione, in contrasto con quanto sussistente senza ponderata analisi di elementi istruttori.

Ma l'istruttoria prima e la motivazione poi, secondo quanto voluto dal Legislatore hanno il fine di reperire le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti di fatto del provvedimento amministrativo adottato, rendendo bene percepibile la trama argomentativa (che va dal diritto al fatto e dal fatto al diritto, per precisarne l'uno attraverso l'altro).

Parimenti rilevante la violazione dell' art. 6, L. 241/1990: la lettera b dell'articolo richiamato, stabilisce, infatti, che il responsabile del procedimento, "può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali": il rispetto di tale inequivocabile prescrizione avrebbe evitato emanazione di atti illegittimi.

La partecipazione effettiva al procedimento si arricchisce e finalizza anche con l'obiettivo della deflazione del contenzioso, principio quanto mai rilevante nel nostro ordinamento: nel caso di specie anche ciò è stato travolto, visto che le ricorrenti a tutela dei propri interessi si sono viste costrette ad attivare il ricorso che c'intrattiene. Le violazioni della normativa sul giusto procedimento sono realmente incidenti, considerati gli oggettivi e notori profili tecnici specialistici, nonché l'esistenza di articolata normativa di settore: il rispetto delle loro inequivocabili prescrizioni, avrebbe evitato emanazione di atti illegittimi.

Ciò, secondo giurisprudenza di eccezionale e specifica rilevanza è assolutamente invalidante, in ossequio a principi di evoluta civiltà giuridica e di effettività della tutela giurisdizionale.

Non pare, dunque, revocabile in dubbio l'intrinseca ed insanabile illegittimità delle determinazioni sottoposte allo scrutinio di codesto Giudice. Né, varrebbe opporre che le dedotte illegittimità sarebbero state sanate per effetto della rituale proposizione del presente ricorso, poiché, nella ratio della normativa in oggetto, le norme di cui sopra, lungi dal costituire mera appendice formale del provvedimento, si configurano quali essenziali requisiti di legittimità (la cui mancanza esclude che il provvedimento stesso possa produrre gli effetti previsti dalla legge) e non si riflettono quindi, come superficialmente potrebbe ritenersi, sul mero decorso del termine per impugnare.

III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI LEALE COLLABORAZIONE DELLA P.A. - SVIAMENTO DI POTERE - FALSITÀ, OVVERO

**INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - ERRONEA VALUTAZIONE E-O
TRAVISAMENTO DEI FATTI - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ -
ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA**

In pratica l'omesso riconoscimento del dovuto a favore della ricorrente, consegue a specifica valutazione del responsabile del procedimento, testualmente non avallata da alcuna norma di legge primaria, né tampoco da circolari, pareri, dottrina e giurisprudenza.

Ciò inammissibile.

Così il contegno dell'ufficio controparte si è posto in contrasto ed in violazione con quei civili principi "di leale collaborazione" della P.A., dai quali scaturisce il "diritto alla buona amministrazione".

Adeguate ponderazione e valutazione delle specifiche e rilevanti circostanze dedotte formalmente e viceversa ignorate, avrebbe determinato chiusura del procedimento con determinazioni antitetiche.

I precetti affermati dall'ordinamento nazionale, in sede di raccordo con le istituzioni giuridiche sovranazionali impongono riconduzione a buona fede dei comportamenti dell'amministrazione, enfatizzando in maniera pregnante il contenuto valoriale del precetto con il fine di adeguare le regole che presiedono all'esercizio del potere. Ciò ha avuto puntuale conferma ed affermazione in sede giurisdizionale nazionale (ex plurimis: (T.A.R. Veneto; 3314/2006; T.A.R. Lombardia - Milano, 1455/2010 e 291/2013; T.A.R. Lazio - Roma sent. 11508/2014 e 13274/2015) e comunitaria.

E dunque l'obbligo di buona fede oggettiva costituisce ineludibile regola di relazione per qualunque P.A., che conforma l'assiologia dell'ordinamento generale divenendo così fonte di un vero e proprio obbligo di tenere in adeguata considerazione l'interesse dell'amministrato, la cui protezione non si presenta più come il prodotto, accessorio, della cura dell'interesse pubblico, ma come l'oggetto di un'autonoma pretesa in primis ad un contegno procedimentale leale e trasparente, e non contraddistinto da trappole operative.

Il ricondurre la buona fede tra gli obblighi dell'amministrazione esigibili dal privato del resto ben si raccorda con le istituzioni giuridiche dell'ordinamento sovranazionale, nelle quali risulta oramai costituzionalizzato il "diritto alla buona amministrazione" tra quelli connessi alla posizione fondamentale di cittadinanza (art. 41 della Carta europea dei diritti; art. II-101 del Trattato per la Costituzione europea), il cui pregnante contenuto valoriale riveste indubbia funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti.

Per quanto, dunque, la fattispecie procedimentale fosse relativamente peculiare, ma non, complessa, sulla base di quanto sopra sintetizzato pare evidente la sussistenza, fondatezza e rilevanza dei vizi oggetto del presente motivo.

L'amministrazione resistente ha costituito situazione contrastante con principi generalissimi della scienza giuridica amministrativa e specificamente antitetici rispetto ai precetti enunciati dal Legislatore nella normativa di settore, con determinazioni e valutazioni assai incidenti non suffragate da norme specifiche, in disparte dalla sopravvenuta formalizzazione di discriminatorio elemento valutativo, in merito al quale ci intratterremo tra breve.

Alla luce del riepilogato sviluppo degli accadimenti rilevanti, non pare revocabile in dubbio la sussistenza dei vizi di legittimità sopraindicati: quanto formalizzato in punto di omesso riconoscimento della maggiorazione ex art. 6, comma IV, D.P.R. 146/2017 risulta assolutamente illogico, carente di presupposti, conseguendo ad erronea valutazione e-o travisamento dei fatti che connota l'istruttoria in termini di apparenza, ovvero carenza

Gli atti amministrativi hanno specifici presupposti, cause e finalità, codificate dal Legislatore, che non possono essere derogate dalla Pubblica Amministrazione nel suo agire, pur nei suoi margini di discrezionalità.

Nel caso di specie, dunque, si è concretizzato sviamento di potere, in quanto gli atti oggetto di gravame non concordano certo con gli esiti dell'istruttoria ed anzi, quanto ivi affermato e costituito ignora ineludibili ed insuperabili elementi ostativi al prosieguo dell'attività dell'impianto della controinteressata, che, tra l'altro, come reiteratamente indicato dalla direzione generale (cui l'ispettorato si era rivolto, salvo poi disattenderne le tassative indicazioni), avrebbe dovuto essere disattivato per pregressa inattività.

Quanto costituitosi, dunque, è gravemente illegittimo e contrastante con i fini d'ufficio, avendo raggiunto scopo diverso da quello stabilito dalla legge, deviando dai fini di natura pubblica.

Analizzando la questione in maniera dinamica, congrua e concreta sussiste, anche, falsità dei presupposti, visto che il potere, nel caso di specie, è stato esercitato sulla base di elementi erroneamente ritenuti sussistenti (specialmente in riferimento al secondo atto oggetto di ricorso, formalizzato in totale carenza dei presupposti di legge).

Quantomeno sussiste travisamento dei fatti, in quanto: è stata ritenuta sussistenza di situazione di fatto, determinante presupposti per le concrete determinazioni formalizzate e, contemporaneamente, è stata ignorata, in toto, la sussistenza della situazione effettivamente esistente e contrapposta.

Ciò ha determinato anche erronea applicazione delle previsioni di legge al caso concreto, a causa di valutazioni corrive e superficiali, staticamente presupposte.

L'erronea valutazione dei fatti è stata determinante ed esclusivamente incidente, posto che l'ufficio precedente, nel formalizzare gli atti oggetto di ricorso, pur avendo avuto plurime possibilità di individuare correttamente i fatti rilevanti ed avendo anche

interloquuto attraverso specifico contraddittorio, ha operato irrazionale ed illogica valutazione della fattispecie.

La logicità di un provvedimento implementa, secondo il Legislatore e l'elaborazione giurisprudenziale, la norma attributiva del potere, in quanto sostanzia la necessità di adeguatezza tra i fatti assunti e le conseguenze dedotte, alla luce del vincolo del fine.

Ciò, nel caso di specie, non è proprio avvenuto.

Non pare, dunque, esagerato evidenziare, nel caso di specie, anche, il vizio di ingiustizia manifesta, risultando, in effetti, che, sinotticamente, l'interesse della ricorrente sia stato compresso, senza la sussistenza di pregnante interesse pubblico che ne giustificasse il conculca mento, privilegiando le pretese sine titolo della controinteressata.

IV) Quanto all'art. 6, comma I, punto c, D.P.R. 146/2017 e all'appendice sui criteri applicativi di valutazione dello stesso articolo 6: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST., 1, L 241/1990 E 1, COMMA 163, L. 208/2015; PERPLESSITÀ E-O ILLOGICITÀ, ISTRUTTORIA CARENTE, OVVERO APPARENTE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'art. 1, comma 163, L. 208/2015, costituente esclusiva fonte normativa presupposta dal D.P.R. 146/2017, non contempla quanto introdotto ex art. 6, lettera c), D.P.R. 146/2017 (i.e: unico soggetto attestatore degli ascolti; aliquote di punteggio per gli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi; criteri di valutazione dei dati).

Avendo introdotto ciò nel regolamento, l'amministrazione resistente ha illegittimamente inserito nella norma primaria decisivi e fondamentali profili, stravolgendone l'essenza ed il contenuto, costituendo parametro valutativo discriminatorio per i soggetti non (o non più) iscritti all'indagine Auditel, difficile applicazione e per giunta retroattivo, con totale amnesia quanto ai principi di trasparenza, parità di trattamento ed imparzialità.

Così ha preso corpo il saggio timore espresso nel parere 1228/2017 del Consiglio di Stato: *“la disposizione in esame... potrebbe comportare l'assegnazione di risorse anche cospicue ad un numero eccessivamente ristretto di destinatari. Per evitare tale inconveniente, si suggerisce di valutare l'ipotesi di un tetto massimo alle risorse che possono essere assegnate ad ogni singola emittente”* e ribadito nel successivo parere 1563/2017 (*“La Sezione ritiene, inoltre, di dover ancora invitare l'Amministrazione a valutare l'opportunità di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili per evitare una eccessiva concentrazione delle risorse ...”*).

L'illogicità, la discriminatorietà ed ingiustizia dell'illegittima disposizione

introdotta emergono anche sotto ulteriore profilo, dato che nella valutazione degli ascolti non si tiene conto delle differenze demografiche tra le singole regioni in termini di popolazione residente (parametro di base per il calcolo degli ascolti), non ch  della circostanza che gli ascolti sono condizionati dal posizionamento dei programmi (LCN), tuttora oggetto di plurimi e non definiti contenziosi e tutt'altro che definito.

Sicch  quanto costituito dall'amministrazione controparte   anche illogico e antieconomico.

Ci  ha determinato duplice pregiudizio per la ricorrente: inferiore collocazione in graduatoria (con corresponsione di importi inferiori), profilo peraltro foriero di dannose conseguenze non solo dirette, ma anche indirette, dato che le graduatorie costituiranno base per l'imminente riassegnazione della numerazione LCN).

V) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEI DERIVATI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO, DELL'ADEGUATEZZA E DELLA PROPORZIONALITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVIT  AMMINISTRATIVA

Nella riepilogata situazione, le aspettative di parte ricorrente si fondano anche sull'affidamento costituitosi e rafforzatosi: affidamento corroborato dai precedenti specificamente rilevanti.

Quanto costituito, viola, dunque, l'art. 97 della Costituzione: il giudizio sul contegno dell'Amministrazione, infatti, non pu  prescindere, anche, dalla valutazione della situazione costituitasi storicamente, la cui rilevanza,   tale da aver rafforzato, nella ricorrente, appunto pieno affidamento in merito ai propri pieni diritti ed interessi e alla conseguente doverosa tutela.

INCIDENZA DEI VIZI SULLA ILLEGITTIMITA' INTRINSECA E SOSTANZIALE DEGLI ATTI IMPUGNATI

Alla luce di quanto sin qui dedotto ed evidenziato,   palese che i vizi dell'atto impugnato non abbiano rilievo meramente formale, ma incidenza sostanziale.

Dunque, chi scrive non invoca annullamento di atto, sostanzialmente legittimo, formalizzato erroneamente, stimolando esercizi di giustizia sostanziale, bens  l'eliminazione di mero comportamento, la cui stessa esistenza ed essenza consegue e si sostanzia nei vizi dedotti, producendo determinazioni illegittime, insuscettibili di sanatoria di immediata lesivit  per le ricorrenti. In estrema sintesi, gli atti che si sottopongono allo scrutinio di codesto Giudice, non solo non avrebbero dovuto avere lo

specifico contenuto concretizzatosi, ma neanche venire in esistenza.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, impersonata, rappresentata, difesa e domiciliata, come in epigrafe

C H I E D E

l'annullamento degli atti in epigrafe specificati, nei limiti evidenziati, nonché di tutti quelli presupposti, preparatori, connessi e-o consequenziali e-o esecutori, con riconoscimento e attribuzione dei dovuti contributi conseguenti alla domanda ex art. 5, commi III e IV, D.P.R. 146/2017.

Si dichiara in ossequio alle prescrizioni di legge che il contributo unificato dovuto assomma a € 650,00.

Documenti come da separato indice.

Con ossequio

Roma, 7 giugno 2019

Avvocato Gianluca Barneschi,
che firma anche per la ricorrente in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi degli artt. 83, comma III°, c.p.c. e 8 D.P.C.M. 40/2016

Ai sensi di legge io sottoscritto Avvocato Gianluca Barneschi

ATTESTO

Che la presente copia informatica è conforme al corrispondente originale depositato nel fascicolo informatico del TAR Lazio - Sede di Roma R.G. 8597/2019 dal quale è stata estratta.

Roma, 1 marzo 2024

Avvocato Gianluca Barneschi